



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

REGOLAMENTO

PER

L'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE

“S. PROSPERO”

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.03 del 11/03/2010

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Parco Comunale, denominato "S. Prospero", situato in C.da Censi di questo Comune ed ha lo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande valore, in modo che sia garantito l'accesso e nel contempo siano rispettate alcune regole dirette a salvaguardare il valore del Parco Comunale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 3

L'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Manutenzioni, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il Responsabile è tenuto a rispondere entro 30 giorni; e/o in alternativa possono inoltrare le loro istanze presso il Comando di Polizia Municipale e lo stesso, dovrà rispondere entro 30 gg.

FRUIBILITA'

Art. 4

Il Parco è aperto al pubblico la prima e la penultima domenica di ogni mese secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale previo pagamento del Ticket di cui art. 16.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale del parco per la manutenzione o per motivi di sicurezza, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

In caso di chiusura totale il Responsabile richiederà il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO. NORME

Art. 5

Il parco è a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico – motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purchè non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale.

L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento del parco da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e di far sì che la funzione del parco non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DE FREQUENTATORI

Art. 6

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino i frequentatori.

E' vietato l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate, ai sensi del successivo art. 11.

Art. 7

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per constatate esigenze non risolvibili altrimenti.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 8

E' tassativamente vietato:

- Tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico.
- Campeggiare e pernottare nel parco.
- Ostacolare lo svago e creare rischi intenzionalmente o sconsideratamente per la sicurezza e il benessere di chiunque utilizzi il parco, anche con rumori molesti o lo scoppio di razzi, petardi e mortaretti.
- Eliminare, distruggere, danneggiare, alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- Raccogliere e asportare fiori, frutti, radici, muschio e qualsiasi parte della vegetazione.
- L'asportazione di terreno vegetale, nonché calpestare le aiuole.
- Provocare danni, anche con imbrattamenti a strutture e infrastrutture.
- Inquinare il terreno, fontane e raccolte d'acqua.
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L'uso e la sostanza di qualsiasi mezzo a motore (autovetture –motorini – etc.).
- L'accesso negli orari di chiusura.
- L'utilizzo delle strutture adibite a giochi per bambini, da parte di minorenni di età superiore ad anni 14, nonché da parte di adulti in genere.
- Appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicitari.

- Accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.
- Sono, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione e dell'Autorità competente ed in quanto prevista.
- Non è consentito l'accesso ai cani o qualsiasi altra specie di animali.
- Deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, manufatti e le costruzioni.
- Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.
- L'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree del parco.

Le violazioni dei disposti del presente articolo comportano le sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 15.

Art. 09

Nelle acque delle fontane pubbliche, sono vietati:

- L'ostruzione o la deviazione delle acque;
- L'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- Effettuare operazioni di pulizia di veicoli etc.....

Art. 10

Le strutture e gli arredi del parco, devono essere usati secondo la loro destinazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'art. 19, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 11

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Municipale, previo parere conforme del Responsabile del Servizio, che valuta tecnicamente i costi e i benefici dell'operazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 12

La circolazione dei veicoli motorizzati nell'area del parco è consentita solo ai seguenti mezzi autorizzati:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Municipale;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;

- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.

I mezzi per disabili devono esporre la relativa autorizzazione.

PER LE AREE GIOCO – BIMBI

Art. 13

Per le aree appositamente attrezzate per i giochi, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per i giochi devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nella apposita segnaletica.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

Art. 15

Le trasgressioni al presente Regolamento saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

- Le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- Il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- L'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art. 16

TICKET

E' demandata alla Giunta Municipale la determinazione dell'importo dei ticket per ciascuna delle seguenti categorie:

A PERSONA	GRUPPO DA 15 PERSONE	PERSONE SUP. 65 ANNI ETA'	POSTO MACCHINA	COSTO PASTO GIORNATA PARCO IN FESTA

Art. 17

Il presente regolamento si compone di nr 17 (diciassette) articoli numerati dal nr. 1 (uno) al nr. 17 (diciassette), entra in vigore del decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile con R. D. 16/03/1942 nr. 262 a s.m.i.